



18 DIC. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **18 dicembre** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0076038 del 13.12.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.35), dott. Massimiliano Rizzo, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: dott. Paolo Maniglio e sig. Giuseppe Romano.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 30/1/12
Cenni
113



18 DIC. 2012

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE (C.I.B.) –
ADEGUAMENTO STATUTO CONSORTILE.**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Area Supporto alla Ricerca.

Il Presidente rammenta che il Consorzio per le Biotecnologie (C.I.B.), è stato costituito in data 26/03/1987 con durata decennale.

Con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio è stata rinnovata la durata per ulteriori 10 anni fino al 2007. Successivamente la proroga si è tacitamente rinnovata di anno in anno.

Il Consorzio ha sede a Trieste ed è partecipato dalle Università di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Genova, Università dell'Insubria di Varese, Modena, Università degli Studi di Milano, Università Federico II di Napoli, Padova, Perugia, Università del Piemonte Orientale di Vercelli, Parma, Pavia, Roma "La Sapienza", Torino, Trieste, Udine, Urbino, Verona e Università "La Tuscia" di Viterbo .

Il C.I.B. ha lo scopo di promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica e di trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate relativamente ai settori biomedico-farmaceutico, agro-alimentare, chimico-impiantistico, e zootecnico-veterinario.

La Sapienza partecipa al consorzio (art.5 dello Statuto) con un contributo fisso annuo pari a Euro 5.165,00.

Attualmente Sapienza è rappresentata in seno al Consiglio Direttivo del CIB dalla prof.ssa Irene Bozzoni (D.R. n. 32637 del 12/5/2011).

Con nota del 19/09/2012 il Presidente del Consorzio ha inviato la bozza della nuova versione dello Statuto del CIB le cui modifiche recepiscono le osservazioni fatte più volte da questa Università relativamente alla proroga automatica di anno in anno non ammessa neanche dalle prime linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza nella seduta del 22/12/1998.

La Commissione mista Centri e Consorzi, nella seduta del 27/11/2012, ha esaminato la proposta di adeguamento dello Statuto e si è espressa favorevolmente.

Il Senato Accademico, nella seduta del giorno 11/12/2012, con delibera n. 452/12 si è espresso favorevolmente nel merito

L'Ufficio competente, inoltre, sottolinea che il nuovo Statuto del Consorzio C.I.B. risulta conforme alle ultime linee guida approvate dalla Sapienza con delibera n. 225 del 9/10/2012 e recepisce l'adeguamento alle vigenti normative in materia di Consorzi ed Enti partecipati.

Allegati quale parte integrante: Vecchio Statuto C.I.B.;
Nuovo statuto del consorzio.

Allegati in visione

Estratto Commissione mista Centri e Consorzi;
Delibera n. 452/12 Senato Accademico, seduta del giorno 11/12/2012.

AREA SUPPORTO ALLA RICERCA

IL DIRETTORE

DOTT. SSA ANTONELLA CAMMISA

PERVENUTO IL
13 DIC. 2012



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 DIC. 2012

DELIBERAZIONE N. 301/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminata la bozza di nuovo Statuto inviata dal Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie in data 19/09/2012;
- Visto il parere favorevole della Commissione mista Centri e Consorzi nella seduta del 27/11/2012;
- Vista la delibera n. 452/12 con cui il Senato Accademico, nella seduta del giorno 11/12/2012, si è espresso favorevolmente nel merito;
- Considerato l'interesse scientifico degli obiettivi che il Consorzio Interuniversitario sopra citato ha perseguito e si prefigge di perseguire;
- Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Rizzo e Senatore

DELIBERA

di approvare la proposta di nuovo Statuto del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (C.I.B.).

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Fratini

..... O M I S S I S



CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE

Direzione c/o Dip. di Produzione vegetale - Via Celoria 2 - 20133 Milano
Segreteria c/o Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare - Via Corsari 46 - 44100 Ferrara
Amministrazione c/o Area Science Park - Loc. Padriciano 99 - 34012 Trieste - Italy
tel. 040 398979 - fax. 040 398990 - cib@incib.it

Oggetto: Adeguamento dello Statuto del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie alle normative vigenti riguardante la durata del Consorzio.

Lo Statuto del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie, la cui ultima modifica risale al 1991, deve essere adeguato alla normativa vigente, in particolare relativamente alla durata del Consorzio stesso. Questa necessità, scaturita anche dalle osservazioni di alcune Università consorziate, era già stata ravvisata in precedenza in varie adunanze di Consiglio del Consorzio stesso. L'iter di modifica era quindi già stato attivato pur con la riserva di verificare l'effettiva necessità di provvedere a tale modifica, trattandosi di adeguamenti alla normativa attualmente vigente e quindi di fatto a norme obbligatorie.

Attualmente, preso atto delle recenti osservazioni di alcune Università consorziate, il Consiglio ha deciso di attuare le modifiche di Statuto strettamente necessarie all'adeguamento alle vigenti normative. In particolare queste riguardano la non ammissibilità "della proroga automatica di anno in anno" espressa nell'art 14 primo comma. Si sostituirà questa formulazione con quella che prevede che il "Consorzio ha durata triennale rinnovabile con delibera di Consiglio", mantenendo immutate le altre norme riguardanti il Consorzio tra cui quelle relative al recesso delle Sedi.

A questo scopo è stato dato l'incarico al Notaio Furio Gelletti di Trieste, sede del CIB, il quale sta predisponendo i necessari documenti per attuare la modifica di Statuto illustrata al precedente capoverso.

La bozza della nuova versione dello Statuto è allegata con le parti dello statuto originale barrate, cui in *italico* seguono le parti variate.


Prof. Maurizio Cocucci
Direttore del CIB

Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie

STATUTO

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE

Art.1 Finalità e Sede

Il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie, istituito con atto convenzionale sottoscritto in data 26 marzo 1987, dai Rettori o dai rappresentanti delle: Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi della Tuscia, ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consorziate e Istituti di Istruzione Universitaria, nel campo delle biotecnologie avanzate secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio ha sede legale in Trieste presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Trieste ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.).

Il Consorzio adotta, nell'esercizio della propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, propri Regolamenti concernenti gli Organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale, che invia per conoscenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art.2 Università consorziate

Fanno parte del Consorzio:

- a) Le Università che lo hanno promosso;
- b) Ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria, che ne faccia domanda, previa deliberazione favorevole del Consiglio.

Art.3 Attività

Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica, e di trasferimento e divulgazione nel campo delle biotecnologie avanzate, avvalendosi di unità di ricerca nelle Università consorziate.

Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio potrà promuovere e predisporre opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare alla:

- istituzione di Laboratori propri o presso Enti pubblici e privati di ricerca;
- acquisizione di strumentazioni particolarmente costose;
- attività di formazione, anche mediante accordi con le industrie per corsi di aggiornamento professionale, che prevedano la mobilità reciproca del personale di ricerca;
- fornitura ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di pareri e mezzi di supporto, relativi a problemi nel settore delle biotecnologie.

Per svolgere tali attività, il Consorzio potrà stipulare contratti e convenzioni con il C.N.R., l'E.N.E.A., l'E.N.I., l'Area per la Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, la C.E.E. e con altri Organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali, che perseguono gli stessi scopi o effettuano ricerche negli stessi settori. Potrà altresì prendere parte alla realizzazione di ricerche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

Art.4 Patrimonio

Le Università di cui all'art. 2 dell'atto costitutivo contribuiscono con la somma di Lire 20.000.000 (venti milioni) € 11800 ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dall'emanazione del D.P.R. che istituisce il Consorzio.

Ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria che venga ammesso a far parte del Consorzio è tenuto al versamento di una quota patrimoniale che verrà stabilita dal Consiglio del Consorzio di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Art.5 Finanziamenti

Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio si avvale del contributo ordinario annuale nella misura e secondo le modalità fissate dall'anzidetto Consiglio.

Tale contributo non potrà superare la quota di spettanza, accantonata sull'apposito capitolo di bilancio, da ciascuna Università consorziate.

Si avvale inoltre di:

1. Contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e

- Tecnologica, da altre Amministrazioni statali e da Enti e Istituzioni pubblici o privati, italiani o stranieri;
2. Proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con Amministrazioni statali e con Enti ed Istituzioni pubblici o privati; nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune convenzioni;
 3. Donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

Art.6 Programma Triennale

La Giunta, sentito il Comitato Scientifico, predispone il programma triennale di attività del Consorzio con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, da sottoporre al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica per i provvedimenti di competenza.

Art.7 Organi

Sono organi del Consorzio:

- a. Il Consiglio;
- b. Il Direttore;
- c. La Giunta;
- d. Il Comitato Scientifico;
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.8 Il Consiglio

Il Consiglio è l'organo deliberante del Consorzio per quanto concerne sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari.

Il Consiglio è composto da: un rappresentante di ciascuna delle Università o Istituti di Istruzione Universitaria consorziati, scelto fra i suoi professori di ruolo, operanti nel campo di attività del Consorzio.

I Direttori dei Laboratori del Consorzio partecipano di diritto ai lavori del Consiglio ed hanno diritto di voto nelle delibere che riguardano i Laboratori medesimi.

Il Consiglio è nominato per un triennio.

Il Consiglio:

- Elege il Direttore, il Vice-Direttore, i componenti della Giunta e parte dei componenti del Comitato Scientifico;
- Approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- Predispone il Regolamento dei Laboratori del Consorzio;
- Approva il Programma Triennale delle attività scientifiche del Consorzio;
- Delibera sulle richieste di afferenza di nuove Università ed Istituti di Istruzione Universitaria e ratifica i recessi dal Consorzio;
- Adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche di Statuto;
- Indica i limiti entro i quali la Giunta potrà operare nel corso dell'anno per attuare i programmi del Consorzio.

Inoltre, sentito il parere del Comitato Scientifico:

- Delibera sull'istituzione e soppressione di propri Laboratori;
- Approva contratti, convenzioni e commesse;
- Approva l'affidamento di incarichi e compiti alle unità operative ed ai propri Laboratori;
- Nomina i Direttori dei Laboratori del Consorzio e delibera su contratti a termine e borse di studio.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art.9 Il Direttore

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio fra i professori ordinari rappresentanti le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria nel Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono esercitate da un Vice-Direttore scelto dal Consiglio nel proprio ambito.

Direttore e Vice-Direttore non sono rieleggibili per più di un triennio consecutivo.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, convoca il Comitato Scientifico. Ha la rappresentanza legale del Consorzio e, a tal fine, esegue le deliberazioni del Consiglio e della Giunta; sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio; assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione; sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

Può delegare ai Direttori dei Laboratori istituiti dal Consorzio la gestione amministrativa dei finanziamenti a

loro assegnati.

Art.10 La Giunta

La Giunta è composta dal Direttore e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui almeno uno tra i Direttori dei Laboratori del Consorzio. In caso di parità prevale il voto del Direttore. La Giunta resta in carica per un triennio.

La Giunta agisce con potere deliberante su delega del Consiglio entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso. Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, inoltre, sentito il parere del Comitato Scientifico, predisporre il Programma Triennale delle attività scientifiche del Consorzio.

Art.11 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio.

Esso è composto dal Direttore del Consorzio, da nove membri eletti dal Consiglio e da due membri nominati dalle Istituzioni o Enti pubblici o privati che concorrono con finanziamenti continuativi, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio.

Dei membri del Comitato Scientifico eletti dal Consiglio, cinque vengono scelti tra i componenti del Consiglio stesso e quattro vengono scelti fra personalità scientifiche esterne al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nelle biotecnologie avanzate.

I membri del Comitato Scientifico nominati dalle Istituzioni o Enti che concorrono continuativamente con finanziamenti al funzionamento del Consorzio vengono scelti fra personalità scientifiche esterne al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nelle biotecnologie avanzate.

Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, convocato dal Direttore del Consorzio, o straordinariamente su convocazione del Consiglio.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni.

Esso elabora gli indirizzi generali delle attività scientifiche del Consorzio e formula proposte per il loro sviluppo. Esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio e formula una valutazione sulle attività scientifiche svolte nell'ambito del medesimo.

Il Comitato Scientifico può avvalersi del parere consuntivo di esperti in settori specifici delle biotecnologie.

Art.12 Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativa-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per un triennio, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi: un rappresentante della Corte dei Conti, che funge da Presidente, un rappresentante del M.U.R.S.T. ed un rappresentante del Ministero del Tesoro.

Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Funzionamento degli Organi Statutari.

Art.13 Gestione Finanziaria

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base dei programmi di attività.

L'esercizio finanziario inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio approva entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario successivo predisposto dalla Giunta, contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo presentato al Consiglio stesso della Giunta e contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati nei quindici giorni successivi al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Con Regolamento da approvarsi dal Consiglio sono stabilite le norme per l'amministrazione e la contabilità del Consorzio.

Art.14 Durata e Recesso

~~Il Consorzio ha una durata iniziale di anni 10, che è prorogata automaticamente di anno in anno.~~

Il consorzio ha durata triennale rinnovabile con delibera del Consiglio.

E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

nel caso di recesso la quota di partecipazione del Socio del Consorzio receduto, ed accresce proporzionalmente quelle degli altri.

Art.15 Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio Si può sciogliere per deliberazione presa con il voto favorevole di 3/4 dei consorziati a momento della delibera. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli Enti consorziati.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli articoli 11 e segg. del Codice Civile.

STATUTO

Art.1 Finalità e Sede

Il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie, istituito con atto convenzionale sottoscritto in data 26 marzo 1987, dai Rettori o dai rappresentanti delle: Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi della Tuscia, ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consorziate e Istituti di Istruzione Universitaria, nel campo delle biotecnologie avanzate secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio ha sede legale in Trieste presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Trieste ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.).

Il Consorzio adotta, nell'esercizio della propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, propri Regolamenti concernenti gli Organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale, che invia per conoscenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art.2 Università consorziate

Fanno parte del Consorzio:

- a) Le Università che lo hanno promosso;
- b) Ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria, che ne faccia domanda, previa deliberazione favorevole del Consiglio.

Art.3 Attività

Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate, avvalendosi di unità di ricerca nelle Università consorziate.

Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio potrà promuovere e predisporre opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare alla:
o istituzione di Laboratori propri o presso Enti pubblici e privati di ricerca;
o acquisizione di strumentazioni particolarmente costose;
o attività di formazione, anche mediante accordi con le industrie per corsi di aggiornamento professionale, che prevedano la mobilità reciproca del personale di ricerca;
o fornitura ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di pareri e mezzi di supporto, relativi a problemi nel settore delle biotecnologie.

Per svolgere tali attività, il Consorzio potrà stipulare contratti e convenzioni con il C.N.R., l'E.N.E.A., l'E.N.I., l'Area per la Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, la C.E.E. e con altri Organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali, che perseguono gli stessi scopi o effettuano ricerche negli stessi settori. Potrà altresì prendere parte alla realizzazione di ricerche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

Art.4 Patrimonio

Le Università di cui all'art. 2 dell'atto costitutivo contribuiscono con la somma di Lire 20.000.000 (ventimilioni) ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dall'emanazione del D.P.R. che istituisce il Consorzio. Ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria che venga ammesso a far parte del Consorzio è tenuto al versamento di una quota patrimoniale che verrà stabilita dal Consiglio del Consorzio di cui ai

successivi articoli 7 e 8.

Art.5 Finanziamenti

Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio si avvale del contributo ordinario annuale nella misura e secondo le modalità fissate dall'anzidetto Consiglio.

Tale contributo non potrà superare la quota di spettanza, accantonata sull'apposito capitolo di bilancio, da ciascuna Università consorziata.

Si avvale inoltre di:

1. Contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali e da Enti e Istituzioni pubblici o privati, italiani o stranieri;
2. Proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con Amministrazioni statali e con Enti ed Istituzioni pubblici o privati; nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune convenzioni;
3. Donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

Art.6 Programma Triennale

La Giunta, sentito il Comitato Scientifico, predispone il programma triennale di attività del Consorzio con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, da sottoporre al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica per i provvedimenti di competenza.

Art.7 Organi

Sono organi del Consorzio:

- a. Il Consiglio;
- b. Il Direttore;
- c. La Giunta;
- d. Il Comitato Scientifico;
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.8 Il Consiglio

Il Consiglio è l'organo deliberante del Consorzio per quanto concerne sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari.

Il Consiglio è composto da: un rappresentante di ciascuna delle Università o Istituti di Istruzione Universitaria consorziati, scelto fra i suoi professori di ruolo, operanti nel campo di attività del Consorzio.

I Direttori dei Laboratori del Consorzio partecipano di diritto ai lavori del Consiglio ed hanno diritto di voto nelle delibere che riguardano i Laboratori medesimi.

Il Consiglio è nominato per un triennio.

Il Consiglio:

o Elegge il Direttore, il Vice-Direttore, i componenti della Giunta e parte dei componenti del Comitato Scientifico;

o Approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

o Predisporre il Regolamento dei Laboratori del Consorzio;

o Approva il Programma Triennale delle attività scientifiche del Consorzio;

o Delibera sulle richieste di afferenza di nuove Università ed Istituti di Istruzione Universitaria e ratifica i recessi dal Consorzio;

o Adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche di Statuto;

o Indica i limiti entro i quali la Giunta potrà operare nel corso dell'anno per attuare i programmi del Consorzio.

Inoltre, sentito il parere del Comitato Scientifico:

o Delibera sull'istituzione e soppressione di propri Laboratori;

o Approva contratti, convenzioni e commesse;

o Approva l'affidamento di incarichi e compiti alle unità operative ed ai propri

Laboratori;

o Nomina i Direttori dei Laboratori del Consorzio e delibera su contratti a termine e borse di studio.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art.9 Il Direttore

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio fra i professori ordinari rappresentanti le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria nel Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono esercitate da un Vice-Direttore scelto dal Consiglio nel proprio ambito. Direttore e Vice-Direttore non sono rieleggibili per più di un triennio consecutivo.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, convoca il Comitato Scientifico. Ha la rappresentanza legale del Consorzio e, a tal fine, esegue le deliberazioni del Consiglio e della Giunta; sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio; assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione; sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

Può delegare ai Direttori dei Laboratori istituiti dal Consorzio la gestione amministrativa dei finanziamenti a loro assegnati.

Art.10 La Giunta

La Giunta è composta dal Direttore e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui almeno uno tra i Direttori dei Laboratori del Consorzio. In caso di parità prevale il voto del Direttore. La Giunta resta in carica per un triennio.

La Giunta agisce con potere deliberante su delega del Consiglio entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, inoltre, sentito il parere del Comitato Scientifico, predisporre il Programma Triennale delle attività scientifiche del Consorzio.

Art.11 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio.

Esso è composto dal Direttore del Consorzio, da nove membri eletti dal Consiglio e da due membri nominati dalle Istituzioni o Enti pubblici o privati che concorrono con finanziamenti continuativi, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio.

Dei membri del Comitato Scientifico eletti dal Consiglio, cinque vengono scelti tra i componenti del Consiglio stesso e quattro vengono scelti fra personalità scientifiche esterne al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nelle biotecnologie avanzate.

I membri del Comitato Scientifico nominati dalle Istituzioni o Enti che concorrono continuativamente con finanziamenti al funzionamento del Consorzio vengono scelti fra personalità scientifiche esterne al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nelle biotecnologie avanzate.

Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, convocato dal Direttore del Consorzio, o straordinariamente su convocazione del Consiglio.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni.

Esso elabora gli indirizzi generali delle attività scientifiche del Consorzio e formula proposte per il loro sviluppo. Esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio e formula una valutazione sulle attività scientifiche svolte nell'ambito del medesimo.

Il Comitato Scientifico può avvalersi del parere consuntivo di esperti in

settori specifici delle biotecnologie.

Art.12 Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativa-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per un triennio, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi: un rappresentante della Corte dei Conti, che funge da Presidente, un rappresentante del M.U.R.S.T. ed un rappresentante del Ministero del Tesoro.

Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Funzionamento degli Organi Statutari.

Art.13 Gestione Finanziaria

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base dei programmi di attività. L'esercizio finanziario inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio approva entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario successivo predisposto dalla Giunta, contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo presentato al Consiglio stesso della Giunta e contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati nei quindici giorni successivi al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Con Regolamento da approvarsi dal Consiglio sono stabilite le norme per l'amministrazione e la contabilità del Consorzio.

Art.14 Durata e Recesso

Il Consorzio ha una durata iniziale di anni 10, che è prorogata automaticamente di anno in anno.

E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

nel caso di recesso la quota di partecipazione del Socio del Consorzio receduto accresce proporzionalmente quelle degli altri.

Art.15 Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio Si può sciogliere per deliberazione presa con il voto favorevole di 3/4 dei consorziati a momento della delibera. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli Enti consorziati.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli articoli 11 e segg. del Codice Civile.